

INALCA S.p.A. 	Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa	COM-22-04-00-00-00
Codice di condotta commerciale	Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 1 di 18	



CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

Rev.	Natura Modifiche	
01	aggiornamento "Nuova legge anticorruzione n 69/2015, e "Legge Spazzacorrotti" n. 3/2019	
Preparazione	Approvazione	Distribuzione
RONGAI EMANUELA	BARBIERI GIOVANNA; BONI PAOLO; SCORDAMAGLIA LUIGI PIO	SACHELLI ANNAMARIA

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 2 di 18</p>	

Sommario

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE ANTI-CORRUZIONE.....	3
INTRODUZIONE.....	3
1 OBIETTIVO.....	3
2. TITOLARE DELLA POLICY	3
3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
4.1. LE LEGGI ANTI-CORRUZIONE	4
4.2 CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE LEGGI ANTI-CORRUZIONE	5
4.3 SUPPORTO	5
5. DICHIARAZIONE DI POLICY	5
6. FACILITATION PAYMENT.....	7
7 OMAGGI, SPESE E OSPITALITÀ-OFFERTI E RICEVUTI	8
7.1 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ OFFERTI A, O RICEVUTI DA, PERSONALE DEL GRUPPO INALCA.....	8
7.2 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ DATI A TERZE PARTI (INCLUSI PUBBLICI UFFICIALI)	9
8 FORNITORI	10
9 CLIENTI.....	10
10CONTRIBUTI A PARTITI POLITICI.....	10
11 CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA/DONAZIONI.....	11
12ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE	12
13 AGENTI--PROCACCIATORI (INTERMEDIARI).....	13
14 CONSULENTI	14
15 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	15
16 MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI	15
17 SISTEMA DI REPORTING.....	17
18 SISTEMA DI REPORTING DELLE VIOLAZIONI	17
19 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI	18

 INALCA S.p.A.	Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa	COM-22-04-00-00-00
Codice di condotta commerciale		Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 3 di 18

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE ANTI-CORRUZIONE

INTRODUZIONE

1 OBIETTIVO

Uno dei fattori chiave della reputazione del Gruppo Inalca (Inalca S.p.A e sue controllate) è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli standard internazionali e delle linee guida, sia nazionali sia straniere, che si applicano al business del Gruppo Inalca.

Il presente Codice di Condotta Commerciale o “Policy” è adottato allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento delle norme e procedure in materia di Anti-Corruzione, che il Gruppo Inalca ha progettato e attuato nel tempo.

In generale, le Leggi Anti-Corruzione¹ qualificano come illegale, per il personale del Gruppo Inalca, e per chiunque effettui attività a favore o per conto dello stesso, la promessa, l’offerta, il pagamento o l’accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d’impresa. Questo Codice di Condotta Commerciale si ispira ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico di Inalca S.p.A. e mira a fornire a tutto il personale le regole da seguirsi per garantire il rispetto alle Leggi Anti-Corruzione.

2. TITOLARE DELLA POLICY

La Funzione Compliance è titolare della presente Policy ed è responsabile della revisione e dell’aggiornamento periodico della stessa per assicurare che rifletta accuratamente le normative, di volta in volta vigenti .

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

La Policy si applica a tutti i dipendenti, funzionari, amministratori e entità legali del Gruppo Inalca. Nel condurre affari per conto e nell’interesse del Gruppo Inalca, o con la stessa, i terzi sono tenuti ad applicare il medesimo livello di integrità, condotta etica

¹ **Leggi Anti-Corruzione** – il Codice Penale italiano, il Decreto Legislativo 231/2001 e le altre disposizioni applicabili, il FCPA, l’UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anti-corruzione, quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 4 di 18</p>	

e rispetto delle leggi. Nelle giurisdizioni in cui le leggi o i regolamenti locali stabiliscono regole più severe di quelle definite nella presente Policy, le regole più severe dovranno sempre prevalere. Con delibera del 19 Maggio 2014, per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione di Inalca S.p.A. ha dato mandato agli Amministratori Delegati di provvedere all'adozione del Codice di Condotta Commerciale Anti-corruzione in materia di compliance (ultimo aggiornamento approvato in CdA il 2 marzo 2021) . L'adozione e l'attuazione del presente Codice di Condotta Commerciale è obbligatoria. Inalca S.p.A. inoltre, userà la propria influenza, per quanto ragionevole secondo le circostanze, affinché anche le società e gli enti in cui Inalca ha una partecipazione non di controllo soddisfino gli standard indicati nel presente Codice di Condotta Commerciale Anti-corruzione, adottando e mantenendo un adeguato sistema di controllo interno in coerenza con i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

4.1. LE LEGGI ANTI-CORRUZIONE

Il primo impegno internazionale in tema di lotta alla corruzione risale agli anni 90 con il contributo dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) con la "Recommendation on Bribery in International Business Transaction" del 1994 che ha portato alla stipula della convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali del dicembre 1997. E' la legge n. 190 del 2012 (che ha introdotto nell'ordinamento italiano la "Corruzione tra Privati"), seguita poi dalla "Nuova legge anticorruzione" n. 69/2015 e dalla "legge Spazzacorrotti" n. 3/2019. Il Decreto Legislativo 231/2001 contempla la corruzione sia tra i reati contro la PA (corruzione verso P.U.) che nei reati societari (corruzione tra privati) a cui soggiace il Gruppo Inalca.

Il Gruppo Inalca ed il proprio personale potrebbero anche essere soggetti alle leggi di altri Paesi, incluse quelle di ratifica di Convenzioni Internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione "da privato a privato", quali:

- la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti;
- l'UK Bribery Act emanato nel Regno Unito;

e loro successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

Le Leggi Anti-Corruzione generalmente :

- proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente sia indirettamente – inclusi quei pagamenti effettuati a chiunque con la consapevolezza che quel pagamento sarà condiviso con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o privati. In base alle Leggi Anti-Corruzione, la società potrebbe essere ritenuta responsabile per offerte o pagamenti effettuati da chiunque agisca per conto della

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 5 di 18</p>	

stessa in relazione alle attività d'impresa, qualora la Società sia a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza che tale offerta o pagamento sia effettuato in maniera impropria;

- richiedono alle società di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non “significative” sotto il profilo contabile), le acquisizioni e cessioni dei beni e servizi.

4.2 CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE LEGGI ANTI-CORRUZIONE

Negli ultimi anni l'applicazione delle Leggi Anti-Corruzione è diventata più frequente e le sanzioni sono diventate significativamente più severe. Le persone fisiche e giuridiche che violano le Leggi Anti-Corruzione possono incorrere in notevoli sanzioni pecuniarie e le persone fisiche possono essere condannate a pene detentive o subire sanzioni di altro tipo. Da tali violazioni possono derivare anche altre conseguenze previste dalla legge, quali l'interdizione dal contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato o richieste di risarcimento danni. In tale contesto, una grave conseguenza è costituita dal danno che viene arrecato alla reputazione aziendale.

4.3 SUPPORTO

Il contenuto delle leggi applicabili e delle Leggi Anti-Corruzione può cambiare in qualunque momento, pertanto è importante avere sempre un quadro aggiornato in merito. A tale scopo le questioni relative:

- al contenuto delle Leggi Anti-Corruzione, al Codice Etico o a qualunque materia trattata nel presente Codice di Condotta Commerciale o alla sua applicazione a situazioni specifiche, e/o
- alle disposizioni sui controlli interni contenute nelle Leggi Anti-Corruzione o a qualunque altra materia trattata nel presente Codice di Condotta Commerciale, o alla loro applicazione a situazioni specifiche, devono essere valutate con il coinvolgimento dell'Ufficio Compliance del Gruppo Inalca.

5. DICHIARAZIONE DI POLICY

In coerenza con il proprio Codice Etico Inalca S.p.A. proibisce la corruzione senza alcuna eccezione. Nel dettaglio vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a pagare o dare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale² o un privato (**Corruzione Attiva**);

² Pubblico Ufficiale:

- a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio od organo

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 6 di 18</p>	

- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (**Corruzione Passiva**);

quando l'intenzione sia:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;

- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;

- ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o

- in ogni caso, violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di, personale del Gruppo Inalca (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto del Gruppo stesso (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Il presente divieto non è limitato soltanto alla mera offerta o promessa, ma anche ai pagamenti in contanti, e può includere una serie di attività, se rilevanti economicamente e con fini palesemente corruttivi :

- omaggi di valore;
- spese di rappresentanza verso terzi;
- contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
- sconti o crediti personali fuori dalle normali logiche di mercato.
- assistenza o supporto ai familiari.
- altri vantaggi o altre utilità.

Il Gruppo Inalca proibisce ogni forma di corruzione, incluse ma non limitatamente a quelle sopra descritte, a favore di chiunque.

dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;

c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 7 di 18</p>	

Il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e della Policy è obbligatorio per tutto il personale del Gruppo Inalca e per chi tratta con lo stesso.

Di conseguenza:

1) Tutti i rapporti del Gruppo Inalca con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto della Policy e dei relativi strumenti normativi Anti-Corruzione.

2) Ferma restando l'applicazione delle singole disposizioni di legge di volta in volta applicabili al caso specifico, il personale del Gruppo Inalca è tenuto al rispetto delle procedure aziendali che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3) Tutti i rapporti del Gruppo Inalca con, o riferiti a privati devono essere condotti nel rispetto del presente Codice di Condotta Commerciale e dei relativi strumenti normativi Anti-Corruzione e di quanto previsto dal Codice Etico di Inalca S.p.A.

4) Il personale del Gruppo Inalca è responsabile del rispetto del presente Codice di Condotta Commerciale e degli strumenti normativi Anti-Corruzione. In particolare, i manager sono responsabili di vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, scoprire e riferire ed evitare le potenziali violazioni.

5) Nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata, o tollerata, per il fatto che essa sia considerabile come “consuetudinaria” nel settore di riferimento, o nei Paesi nei quali il Gruppo Inalca opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici dell'azienda.

6) Il personale del Gruppo Inalca che viola il presente Codice di Condotta Commerciale e/o le Leggi Anti- Corruzione potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari, e ad ogni altra azione legale che risulti necessaria per tutelare gli interessi della società di appartenenza.

7) Il personale del Gruppo Inalca non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.

6. FACILITATION PAYMENT

Per “facilitation payment” si intendono pagamenti minimi corrisposti a un Funzionario Governativo o a un'altra terza parte al solo fine di agevolare, velocizzare o assicurare l'esecuzione di un'azione governativa di routine non discrezionale (es. un compenso modesto finalizzato a ottenere un timbro su un visto d'ingresso, il ricevimento di corrispondenza, l'installazione di una linea telefonica o il disbrigo di una pratica).

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 8 di 18</p>	

Qualunque richiesta di effettuare un “facilitation payment” di valore superiore a 50 (euro) per destinatario per anno solare deve essere approvata per iscritto dal Responsabile di funzione e dall’Ufficio Compliance. Il Responsabile di funzione del richiedente avrà la responsabilità di garantire che il “facilitation payment” approvato sia debitamente rilevato nei libri e registri della società interessata.

NOTA: soltanto Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud (alla data di entrata in vigore della presente Policy) consentono tali “facilitation payment” come eccezione alle loro leggi anticorruzione.

I “facilitation payment” sono vietati in tutti gli altri Paesi.

I “facilitation payment” di cui alla presente Policy non sono consentiti nelle giurisdizioni in cui sono vietati dalle leggi applicabili localmente. Il Gruppo Inalca sconsiglia l’effettuazione di “facilitation payment”, anche laddove consentiti ai sensi delle leggi locali, impegnandosi per eliminarli o, in ogni caso, ridurli al minimo.

7 OMAGGI, SPESE E OSPITALITÀ-OFFERTI E RICEVUTI

In linea con il Codice Etico di Inalca S.p.A., omaggi, pagamenti o altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l’integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere conformi alle regole interne definite da Inalca S.p.A..

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere tutte le caratteristiche seguenti. Deve:

- a) non consistere in un pagamento in contanti;
- b) essere effettuato in relazione a finalità di business in buona fede e legittime;
- c) essere ragionevole secondo le circostanze;
- d) essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
- e) rispettare le leggi e i regolamenti locali, applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

7.1 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ OFFERTI A, O RICEVUTI DA, PERSONALE DEL GRUPPO INALCA

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 9 di 18</p>	

Come già indicato, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, personale Inalca deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede e comunque il valore del singolo omaggio non supera i 150 euro per persona per anno solare.

Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente il Responsabile del proprio Ufficio che provvederà ad informare il Responsabile del Personale al fine di inviare apposita segnalazione all'Organismo di Vigilanza 231 della Società.

Esempi pratici:

Domanda: Il dipendente ufficio tecnico Giacomo ha ricevuto un dono di ingente valore, un importante orologio d'oro bianco, da parte di un fornitore di impianti tecnici; come deve reagire il dipendente a tale offerta?

Risposta: Giacomo deve rifiutare il regalo, ringraziando e facendo presente che tale comportamento non è conforme al Codice di Condotta Commerciale, e deve subito dopo, riferire l'accaduto al proprio Responsabile.

Domanda: Il dipendente ufficio tecnico Giacomo ha ricevuto in dono un dvd di musica classica in occasione del Natale, da parte di un fornitore di impianti tecnici; come deve reagire il dipendente a tale omaggio?

Risposta: Giacomo ringrazia il fornitore e accetta il regalo, perché non in contrasto con quanto riportato nel Codice di Condotta Commerciale.

7.2 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ DATI A TERZE PARTI (INCLUSI PUBBLICI UFFICIALI)

Come stabilito nei paragrafi precedenti, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità dato da personale del Gruppo Inalca a un Pubblico Ufficiale o a un privato deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità ragionevoli e in buona fede devono essere approvati in linea con quanto previsto nelle procedure del Gruppo Inalca che disciplinano omaggi, altre utilità e spese di rappresentanza verso terzi.

Qualunque omaggio, ospitalità o altra utilità per un Pubblico Ufficiale o un privato, deve essere trattato come un'utilità fornita a quel Pubblico Ufficiale o a quel privato ed è pertanto soggetto alle limitazioni previste dal presente Codice di Condotta Commerciale e dalle procedure aziendali.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 10 di 18</p>	

8 FORNITORI ³

Anche al fine di evitare che, in determinate circostanze, il Gruppo Inalca possa essere ritenuto responsabile per attività di corruzione commesse da parte dei fornitori che prestano servizi a favore o per conto dello stesso e dei loro sub-appaltatori o sub-contrattisti, è fatto obbligo per i fornitori del Gruppo Inalca di rispettare gli standard etici e i requisiti di qualifica stabiliti a livello di Gruppo.

Il processo di approvvigionamento e le attività relative sono regolate dalle diverse procedure Inalca che disciplinano gli acquisti ed i processi di qualificazione dei fornitori definendo i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti e stabilendo le regole generali per la gestione dei fornitori, il reporting e controllo degli approvvigionamenti e la gestione della documentazione.

Le procedure di Inalca S.p.A. che disciplinano gli approvvigionamenti sono definite in conformità con i principi anti-corruzione con particolare riferimento, tra l'altro, ai principi di selezione dei fornitori e al processo di qualifica, all'assegnazione dei contratti, alla gestione dei contratti post-assegnazione, alle clausole contrattuali standard di protezione, incluse quelle di impegno al rispetto delle norme etiche.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

E' vietato al personale di Inalca accettare direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un fornitore (Corruzione Passiva) che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore ed in buona fede in relazione alle attività di impresa.

9 CLIENTI

I contratti stipulati con i clienti del Gruppo Inalca devono essere il più possibile chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile comprensibile, devono inoltre essere conformi alle normative vigenti ed in particolare ai principi anticorruzione.

Lo stile di comportamento delle persone di Inalca, nei confronti della clientela, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

E' vietato al personale di Inalca offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità al personale di una società cliente (**Corruzione Attiva**) che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore ed in buona fede in relazione alle attività di impresa.

10 CONTRIBUTI A PARTITI POLITICI

³ **Fornitore:** è l'operatore economico (persona fisica, persona giuridica o raggruppamenti) potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 11 di 18</p>	

I contributi politici possono costituire reato di corruzione e perciò presentano il rischio di poter ingenerare conseguenti responsabilità. I rischi sono costituiti dalla eventualità che i contributi politici possano essere usati da una società come un mezzo improprio di corruzione per mantenere o ottenere un vantaggio di business come aggiudicarsi un contratto, ottenere un permesso o una licenza.

A causa di questi rischi, qualsiasi contributo politico versato dall'azienda viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'azienda nell'ambito della normativa di riferimento. I contributi politici devono essere conformi ai seguenti standard minimi:

- a) tutti i contributi devono essere sottoposti ad autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- b) i contributi devono essere erogati solo in favore di beneficiari, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà;
- c) il beneficiario deve dimostrare di essere un ente ufficialmente riconosciuto in conformità alle leggi applicabili;
- d) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Inalca in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato all'ente stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario né in un paese diverso da quello dell'ente beneficiario;
- e) i contributi devono essere registrati nei libri e nei registri della società in modo corretto e trasparente;
- f) la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli dell'Ufficio Compliance con quanto previsto dai relativi strumenti normativi deve essere conservata secondo i termini di legge.

Esempi pratici:

Domanda: L'ufficio amministrativo riceve il mandato di pagamento tramite mail di un contributo di € 5.000 per "Campagna Elettorale elezioni camera dei deputati per il Candidato X partito elettorale Y"; I dati bancari contenuti nella mail sono riconducibili alla persona fisica X e non al partito Y. Essendo la mail pervenuta da un Responsabile commerciale di indubbia professionalità, può l'ufficio amministrativo procedere con il pagamento?

RISPOSTA: L'ufficio amministrativo, per prima cosa verificherà l'approvazione in CDA del contributo menzionato nella mail, e solo dopo aver accertato la preventiva approvazione, procederà con la richiesta dei dati bancari del partito politico, non potendo effettuare un bonifico alla persona fisica X, secondo quanto predisposto dal Codice di Condotta Commerciale Anti-corruzione, specificando poi il nome del soggetto X all'interno della causale del bonifico;

Successivamente a ciò, può proseguire con la disposizione bancaria.

11 CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA/DONAZIONI

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 12 di 18</p>	

Le donazioni a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un Pubblico Ufficiale o un privato. Anche se un Pubblico Ufficiale o un privato non ricevono un vantaggio economico, un contributo di beneficenza altrimenti legittimo fatto in cambio dell'ottenimento o mantenimento di un'attività di *business* o per assicurarsi un illecito vantaggio potrebbe essere considerato un pagamento illecito secondo le Leggi Anti-Corruzione.

Tutti i contributi di beneficenza, per essere erogati, devono essere approvati, ai fini del rispetto delle leggi anticorruzione, in coerenza con le previsioni contenute nella Procedura Inalca sui contributi di Beneficenza/Donazioni.

Qualunque strumento normativo Anti-Corruzione sui contributi di beneficenza o donazioni deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche corrette;
- b) l'ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili;
- c) in linea con le prescrizioni legislative e interne del Gruppo Inalca in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario; non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un paese terzo diverso dal paese dell'ente beneficiario;
- d) i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della società;
- e) la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e i controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo devono essere conservati secondo quanto previsto dalla legge.

12 ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

Anche le Attività di Sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione. Tutte le Attività di Sponsorizzazione devono essere approvate, per assicurare il rispetto delle norme anticorruzione, in coerenza con la Procedura Inalca sulle Attività di Sponsorizzazione che regola la richiesta e l'autorizzazione.

Qualunque strumento normativo relativo ad attività di sponsorizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui affidabili;
- b) nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti per operare nel rispetto delle leggi applicabili;

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 13 di 18</p>	

c) il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:

(i) la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato dalla società del Gruppo Inalca sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione della controparte e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti del Gruppo Inalca;

(ii) la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;

(iii) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;

(iv) l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;

(v) il diritto del Gruppo Inalca di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti- Corruzione o degli impegni Anti-corruzione previsti dal contratto; e

(vi) il diritto del Gruppo Inalca di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui la Società stessa abbia un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel relativo strumento normativo e/o nel contratto;

d) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Gruppo Inalca in materia, l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri del Gruppo Inalca in modo corretto e trasparente;

e) il Gruppo Inalca deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito;

f) la necessaria documentazione ai fini fiscali in originale relativa all'erogazione del contributo ed ai controlli di conformità con la relativa procedura devono essere conservati secondo i termini di legge.

13 AGENTI--PROCACCIATORI (INTERMEDIARI)

I contratti con gli Intermediari possono sollevare problematiche anti-corruzione e devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto delle leggi Anti-corruzione.

Qualunque contratto con gli Intermediari deve rispettare i seguenti standard minimi:

a) l'Intermediario- dovrà godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette e di alti standard etici;

b) la selezione dell'Intermediario e la stipulazione del contratto di Intermediazione di affari devono essere approvati nel rispetto dell'iter aziendale;

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 14 di 18</p>	

- c) il contratto di Intermediazione deve essere redatto per iscritto dall'Ufficio Legale;
- d) le prestazioni rese dall'Intermediario in base al contratto devono essere continuamente e adeguatamente monitorate da parte del Responsabile che ne ha richiesto il contratto, al fine di assicurare che l'Intermediario agisca sempre nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del presente Codice di Condotta Commerciale e delle prescrizioni del contratto di Intermediazione;
- e) l'ammontare pagato in conformità con il contratto di Intermediazione deve essere registrato in modo corretto e trasparente nei libri e registri del Gruppo Inalca;
- f) i pagamenti sono effettuati esclusivamente a condizione che la prestazione sia stata resa e/o si siano verificate le condizioni previste nel contratto relative al pagamento del corrispettivo; e
- g) la documentazione fiscale del contratto di intermediazione e i controlli di conformità con la relativa procedura devono essere conservati secondo i termini di legge.

14 CONSULENTI

Il Gruppo Inalca richiede che tutti i suoi Consulenti rispettino le leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-Corruzione.

Al fine di evitare che, in determinate circostanze il Gruppo Inalca possa essere ritenuto responsabile per attività di corruzione svolte dai suoi Consulenti è fatto obbligo per gli stessi di rispettare le Leggi Anti-Corruzione e gli standard etici stabiliti a livello di Gruppo. Il Gruppo Inalca inoltre, impone specifici adempimenti da rispettare per quanto riguarda i Consulenti.

Nel dettaglio, i contratti con i Consulenti devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto degli strumenti normativi che regolano l'impiego da parte del Gruppo Inalca di servizi di consulenza.

Qualunque strumento normativo Anti-Corruzione relativo ai Consulenti deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) il Consulente deve godere di un' eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette.
- b) Deve essere attuato un processo di selezione del Consulente che preveda un'adeguata analisi del Consulente. I dati supervisionati servono ad includere almeno quanto segue:
 - (1) stabilire l'identità del Consulente;
 - (2) confermare l'ambito dei servizi;
 - (3) stabilire se il Consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali;
 - (4) stabilire se il Consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a tangenti o corruzione, o ad altre attività illegali.
- c) La selezione del Consulente e la stipula del contratto di consulenza devono essere approvate nel rispetto di quanto previsto dal relativo strumento normativo;
- d) il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto dall'Ufficio Legale e deve contenere altresì:

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 15 di 18</p>	

(1) la dichiarazione del Consulente che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo per la prestazioni definite nel contratto e che tali somme non saranno mai utilizzate per finalità corruttive;

(2) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che :

- tali pagamenti potranno effettuarsi esclusivamente in favore del Consulente, e nel paese in cui ha sede il Consulente, esclusivamente sul conto intestato al Consulente come indicato nel contratto e mai su conti cifrati o in contanti;

- il pagamento anticipato del corrispettivo (prima della completa esecuzione delle condizioni contrattuali) può essere consentito esclusivamente in casi specifici (adeguatamente motivati e stabiliti nel contratto) e, in qualsiasi caso, esclusivamente per una parte dell'importo complessivo.

(3) L'impegno del Consulente a rispettare le leggi applicabili, in particolare le Leggi Anti-Corruzione e il Codice di Condotta Commerciale, a registrare in modo corretto e trasparente nei propri libri e registri le somme ricevute;

(4) l'impegno di riportare tempestivamente al Gruppo Inalca qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Consulente in relazione all'esecuzione del contratto;

(5) il diritto del Gruppo Inalca a svolgere audit sul Consulente nel caso in cui il Gruppo Inalca abbia un ragionevole sospetto che il Consulente possa aver violato gli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportate e/o di violazione delle Leggi Anti- Corruzione;

(6) il diritto del Gruppo Inalca a sospendere il pagamento, a risolvere il contratto, e a ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie offerte dal Consulente e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

15 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale del Gruppo Inalca dovrà essere informato e formato sulle Leggi Anti-Corruzione applicabili, sull'importanza del rispetto di tali leggi e del Codice di Condotta Commerciale in modo tale che comprenda in modo chiaro e sia a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità personali e amministrative per la società e delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione, delle eventuali sanzioni in caso di violazione del Codice di Condotta Commerciale e delle Leggi Anti-Corruzione .

In particolare, tutto il Personale è tenuto a effettuare un programma formativo anti-corruzione obbligatorio, a tale scopo verrà distribuito il Codice di Condotta Commerciale in fase di assunzione o dall'attribuzione di nuove responsabilità.

Il personale dovrà ricevere un *training* di aggiornamento periodico: ciascun manager è responsabile di assicurare che il personale sotto la sua supervisione completi periodicamente il proprio *training*.

16 MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 16 di 18</p>	

L'Ufficio Compliance di Inalca esaminerà e valuterà di volta in volta il sistema di controllo interno al fine di verificare che sia rispettato quanto richiesto dal Codice di Condotta Commerciale, sulla base del proprio programma annuale di audit.

Inoltre, i diversi Uffici, l'Organismo di Vigilanza, l' Ufficio Compliance e il Collegio Sindacale potranno raccomandare miglioramenti al Codice di Condotta Commerciale sulla base delle "best practices" emergenti, o nel caso in cui siano individuati gap o criticità.

Nel caso in cui sia identificata una violazione o una potenziale violazione, l'Ufficio Compliance del Gruppo Inalca valuterà se eventuali revisioni del Codice di Condotta Commerciale o miglioramenti degli altri strumenti normativi potrebbero aiutare a impedire il ripetersi della violazione.

E' in rapido aumento il numero dei reati per i quali possono scattare le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Nel 2012 è stato approvato il c.d. "decreto Anticorruzione" che ha introdotto due importanti fattispecie:

1) Corruzione tra privati:

La novità più interessante è sicuramente rappresentata dall'introduzione, nel D. Lgs. n. 231/2001 (lettera s-bis dell'art.25-ter), del reato presupposto della "corruzione tra privati", previsto dal testo dell'art. 2635 codice civile prima rubricato "Infedeltà Patrimoniale" e oggi modificato in "corruzione tra privati":

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste."

Costituisce quindi reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 la condotta del "corruttore" che dà o promette denaro od altra utilità per ottenere favori da un soggetto appartenente ad una società privata. Oggi quindi, ai sensi del D. Lgs 231/01, può sostanzialmente essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

2) Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 17 di 18</p>	

E' stato poi introdotto, tra i reati presupposto di cui all'art. 25 comma III del D. Lgs. n. 231/2001, la fattispecie di reato dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dal nuovo art. 319-quater del codice penale che così legge: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Nel 2019 è stata approvata la c.d. "Riforma Spazzacorrotti" o "Nuova legge Anti-corrruzione" che integra la lista dei reati che portano all'interdizione perpetua dai pubblici uffici: ai già previsti peculato, concussione, corruzione propria e corruzione in atti giudiziari si aggiungono corruzione impropria, corruzione propria aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione attiva, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite.

Oltre all'interdizione dai pubblici uffici per i Pubblici Ufficiali, c'è anche l'introduzione dell'incapacità a vita di contrattare con la P.A. per i privati che commettano reati relativi alla corruzione: è il caso soprattutto degli imprenditori.

17 SISTEMA DI REPORTING

Qualunque richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato di pagamenti, omaggi, viaggi, di impiego, opportunità di investimento, sconti personali o altre utilità personali diversi dalle spese ragionevoli e di buona fede a favore del Pubblico Ufficiale o privato o di un Familiare o di una persona da lui indicata, deve essere immediatamente comunicata al superiore diretto (e all' Ufficio Compliance) dal personale che ha ricevuto tale richiesta.

Il superiore diretto sarà responsabile di dare istruzioni al personale interessato circa il modo più adeguato di procedere, nel rispetto delle Leggi Anti-Corrruzione e del presente Codice di Condotta Commerciale.

18 SISTEMA DI REPORTING DELLE VIOLAZIONI

Qualunque violazione sospetta o nota, del presente Codice di Condotta Commerciale deve essere riportata immediatamente in uno dei modi seguenti:

- al Responsabile del proprio ufficio ;
- all'Ufficio Compliance del Gruppo Inalca; ufficiocompliance@inalca.it;
- all'Organismo di Vigilanza Inalca (odv@inalca.it), nel rispetto di quanto previsto dal Modello ex D.Lgs 231/01;

<p>INALCA S.p.A.</p> 	<p>Documenti Documenti interstabilimento Compliance 231-amministrativa</p>	<p>COM-22-04-00-00-00</p>
<p>Codice di condotta commerciale</p>	<p>Revisione 01 del 15/02/2021 Pag. 18 di 18</p>	

Qualunque misura disciplinare che sarà adottata sarà presa nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e del presente Codice di Condotta Commerciale.

Il personale del Gruppo Inalca non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per il fatto che lo stesso abbia svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede attinente al rispetto del presente Codice di Condotta Commerciale e/o delle Leggi Anti- Corruzione.

19 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI

Il Gruppo Inalca adotterà provvedimenti disciplinari adeguati nei confronti del proprio personale:

- (i) le cui azioni siano scoperte violare le Leggi Anti- Corruzione o il presente Codice di Condotta Commerciale, secondo quanto disposto dal Modello ex D.lgs. 231/01 e dal CCNL di riferimento o dalle altre norme nazionali applicabili;
- (ii) che irragionevolmente ometta di rilevare o riportare tali violazioni o che minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni.